

(N. 2288)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, JERVOLINO
RUSSO, MARTINI, ALIVERTI, CODAZZI, ROMEI, LOMBARDI,
CONDORELLI, COSTA, D'AGOSTINI, TOROS, LOTTI Angelo,
BOMBARDIERI e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1987 *

**Integrazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18,
in materia di assistenza agli invalidi civili**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, nell'istituire, a partire dal 1° gennaio 1980, una indennità integrativa di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, ha previsto che, dal 1° gennaio 1983, l'importo di detta provvidenza sia equiparato al trattamento economico analogo goduto dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Non ha previsto la legge n. 18 un'altra ipotesi contemplata invece nell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978), cioè quella di poter usufruire di un

accompagnatore militare in alternativa all'indennità di accompagnamento. Sembra giusto non privare gli invalidi civili di questa opzione, poichè riteniamo possano esservi casi — per esempio quando si tratti di invalido che non abbia familiari in grado di assisterlo — in cui la disponibilità di un accompagnatore risulti di gran lunga preferibile a quel supplemento della pensione di invalidità rappresentato in pratica dall'indennità di accompagnamento.

Poichè la funzione di accompagnatore è svolta da giovani di leva, il presente disegno di legge non contiene oneri per il bilancio dello Stato.

Per i suesposti motivi confidiamo nel suo accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è aggiunto il seguente:

« Gli invalidi civili di cui ai commi precedenti possono ottenere, a richiesta, un accompagnatore scelto fra i giovani di leva. In tale ipotesi perdono il diritto all'indennità prevista dalla presente legge ».